

Bruxelles, 22.10.2021  
COM(2021) 657 final

2021/0344 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di modifiche di regolamenti ONU e di regolamenti tecnici mondiali ONU esistenti.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. Gli accordi del 1958 e del 1998**

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno l'obiettivo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Sono entrambi gestiti dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29).

#### **2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - gruppo di lavoro 29 o WP.29**

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento interno proprio. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore. In tale ambito si discute l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e può diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'Unione europea è parte di tali accordi<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori

Le sedute del WP.29 dell'UNECE si tengono tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna sessione possono essere adottati nuovi regolamenti ONU, nuove risoluzioni ONU, nuovi regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU), modifiche di risoluzioni e regolamenti ONU in vigore a norma dell'accordo del 1958 riveduto e modifiche di risoluzioni e GTR ONU in vigore a norma dell'accordo parallelo. Preliminarmente a ciascuna riunione del WP.29, tali modifiche sono discusse a livello tecnico nell'ambito di appositi organi sussidiari del gruppo di lavoro.

Successivamente si procede a una votazione a livello di WP.29 (a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto e per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo).

La posizione da adottare a nome dell'Unione sui nuovi regolamenti ONU e GTR ONU, su modifiche, supplementi e rettifiche ad essi relativi e sulle risoluzioni è stabilita prima di ogni WP.29 da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **2.3. L'atto previsto del WP.29**

Tra il 23 e il 25 novembre 2021, durante la sua 185<sup>a</sup> sessione, il WP.29 può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, le proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché le proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni.

## **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è seguito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> che stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

---

e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Una volta che il WP.29 ha adottato i nuovi regolamenti ONU o le proposte di modifica di regolamenti vigenti e dopo che tali atti sono stati notificati alle parti contraenti dal segretario esecutivo dell'UNECE, in assenza di obiezioni entro il termine di sei mesi da parte di una minoranza di blocco delle parti contraenti gli atti possono entrare in vigore ed essere recepiti nella normativa nazionale applicabile di ciascuna parte contraente. Nell'UE il recepimento è completato con la pubblicazione di tali atti sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È pertanto necessario definire la posizione dell'Unione riguardo agli atti seguenti:

- le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, che riguardano l'aggiornamento delle disposizioni in materia di omologazione internazionale globale di tipi di veicoli, ancoraggi delle cinture di sicurezza, cinture di sicurezza, caschi protettivi, fumi dei motori diesel, sorgenti luminose a incandescenza, tergifari, installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, emissioni dei veicoli pesanti, accoppiamento meccanico, dispositivi di protezione antincastro posteriore, veicoli a GPL, sterzo, emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1, installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa per i veicoli agricoli, parti di ricambio per freni, urti frontali e laterali, veicoli con motopropulsore elettrico, emissioni di CO<sub>2</sub>/consumo di carburante, veicoli che utilizzano GNC e GNL, sistemi antifurto e d'allarme, comportamento alla combustione dei materiali, campo di visibilità anteriore del conducente, proiettori con sorgente luminosa a scarica di gas, dispositivi avanzati di ritenuta per bambini, veicoli a idrogeno e a pile a combustibile, riciclabilità dei veicoli a motore, urto laterale contro un palo, collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta, sistemi di ancoraggio ISOFIX, dispositivi di illuminazione della strada, dispositivi retroriflettenti, dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M1 e N1, integrità dell'impianto di alimentazione e sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento, sistema automatizzato di mantenimento della corsia, dispositivi per la retromarcia e sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo,

da sottoporre a votazione nella riunione del WP.29 del novembre 2021, che si svolgerà dal 23 al 25 novembre 2021. È inoltre necessario definire la posizione dell'Unione riguardo a quanto segue:

- la proposta relativa all'aggiornamento della tabella 1 del documento quadro sui veicoli automatizzati/autonomi;
- le proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, riguardanti l'aggiornamento delle disposizioni sulla costruzione dei veicoli e sulla specifica delle categorie di sorgenti luminose;
- le proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2, relative all'aggiornamento delle disposizioni sulla descrizione e sulle prestazioni degli strumenti e dei dispositivi di prova necessari per la valutazione della conformità dei veicoli a motore, delle parti e degli accessori, e alle definizioni dei sistemi di propulsione dei veicoli;
- le proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni; e

- la richiesta di inserire quattro proposte di altre parti contraenti nella Raccolta dei regolamenti tecnici mondiali ONU proposti.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia.

Tutti questi atti hanno un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirà il progresso tecnologico, offrirà vantaggi in termini di economie di scala, eviterà la frammentazione del mercato interno e garantirà che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

## **4. BASE GIURIDICA**

### **4.1. Base giuridica procedurale**

#### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"<sup>3</sup>.

#### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il WP.29 è un organismo nell'ambito del quale le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti ONU nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione e, unitamente alle risoluzioni, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

### *4.3. Conclusioni*

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio<sup>1</sup> l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio<sup>2</sup> l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

---

<sup>1</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

<sup>2</sup> Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.
- (5) Nella 185<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, il WP.29 dell'UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 dell'UNECE per quanto concerne l'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l'Unione e, unitamente alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, correggere o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.
- (8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni delle risoluzioni ONU R.E.3, R.E.5, M.R.1 e M.R.2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 185<sup>a</sup> sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).



*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*